

Pubblicato il 28/10/2020

N. 01331/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01594/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2020, proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso l'Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco

Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 settembre 2020 n. 10641, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia”, nonché degli atti, sconosciuti, consistenti nelle verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il ricorso in epigrafe l'esponente, quale associazione di protezione ambientale ex art. 13 della legge n. 349/1986, impugna il decreto del dirigente della Regione Lombardia, adottato in applicazione dell'art. 1 comma 7 della

legge regionale n. 17/2004, di riduzione del prelievo venatorio di talune specie di uccelli;

- ai sensi del citato art. 1 comma 7, infatti, il competente dirigente regionale può ridurre la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

- nel gravame è chiesto, fra l'altro, di sollevare questione di legittimità costituzionale della LR 17/2004, reputata una illegittima "legge-provvedimento", posto che il calendario venatorio dovrebbe, sempre secondo l'esponente, essere adottato con un provvedimento amministrativo e non con legge ordinaria (cfr. sul punto Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2019);

- le complesse questioni, anche di costituzionalità, sollevate con il ricorso richiedono un necessario approfondimento in sede di merito;

- nelle more, tuttavia, appaiono meritevoli di apprezzamento talune esigenze cautelari rappresentate dall'associazione ricorrente e miranti alla tutela ambientale nel rispetto del c.d. principio di precauzione;

- in particolare, per quanto riguarda la caccia alle specie "moriglione" e "pavoncella", la Regione Lombardia non ha sufficientemente valutato quanto risultante dalla nota del Ministero dell'Ambiente del 28.5.2020, che invita ad escludere la caccia a tali specie, alla luce anche degli accordi internazionali in materia, nota peraltro espressamente richiamata dai pareri rilasciati da ISPRA alla Regione;

- appare pertanto necessario disporre l'inibizione della caccia a tali specie, posto che l'effettuazione del loro prelievo nelle more del giudizio potrebbe arrecare un irreparabile pregiudizio all'interesse ambientale;

- inoltre, per quanto riguarda la caccia all'interno delle aree designate quali "Natura 2000", di cui all'intesa Stato-Regioni ed alle connesse Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2019, appare ormai stabilito che all'interno delle aree stesse i calendari venatori devono essere sottoposti a

preventiva Valutazione di Incidenza (VINCA), come del resto ammesso anche dalla giurisprudenza di altri tribunali amministrativi (cfr. TAR Liguria, sez. II, sentenza n. 568/2020);

- Federcaccia Lombardia, quale interveniente *ad opponendum*, ha prodotto in giudizio copiosa documentazione, dalla quale risulta che in nove delle dodici province della Lombardia, i calendari venatori sono stati in ogni modo sottoposti a VINCA, tenendo anche conto di quanto risultante dalla nota del Ministero dell'Ambiente del 25.2.2020 (cfr. il doc. 7 di Federcaccia);

- a fronte del citato deposito documentale dell'interveniente, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalla ricorrente, che non ha fra l'altro neppure gravato la delibera di Giunta Regionale del 28.7.2020, di approvazione di integrazioni al calendario venatorio regionale per gli anni 2020/2021;

- resta peraltro incontestato che in tre province della Regione (in particolare: Brescia, Cremona e Lecco) non è stata effettuata alcuna VINCA sui calendari venatori;

- di conseguenza, nelle more della decisione finale, appare necessario attribuire prevalenza all'interesse alla tutela ambientale, che potrebbe essere pregiudicato in maniera irreparabile in caso di effettuazione del prelievo venatorio delle specie della pavoncella e del moriglione su tutto il territorio regionale o in caso di caccia a qualsiasi specie nelle zone rientranti nelle aree di "Natura 2000", che non sono state sottoposte a VINCA;

- le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, attesa la complessità delle questioni dedotte in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie in parte e per l'effetto:

a) inibisce il prelievo venatorio della pavoncella e del moriglione sull'intero territorio della Regione Lombardia;

- b) inibisce il prelievo venatorio all'interno delle aree di "Natura 2000", di cui alle direttive dell'Unione Europea n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, nelle province di Brescia, Cremona e Lecco;
- c) respinge la domanda cautelare per la restante parte;
- d) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 luglio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO